

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1

AZIONE 1

“Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti”



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Documento	Scheda di Azione
Versione	1
Approvazione	Tavolo Istituzionale
Data	XX/XX/XXXX
Codice intervento	111102
Articolo del Reg. (UE) 2021/1139	Art. 14 comma 1 lett.a)
Programma	2021IT14FMPR001 Approvato in data 03/11/2022 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final

INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	5
2	OBIETTIVO SPECIFICO	5
3	FINALITA' DELL'AZIONE	5
4	SCHEDA DI INTERVENTO	6
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	7
4.2	ATTIVITA' AMMISSIBILI	7
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	16
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	16
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	17
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	17
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	20
4.9	SPESE AMMISSIBILI	20
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	22
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	23
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	23
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI	23
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	23
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	28
4.16	INDICATORI DI RISULTATO	33
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	34
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	34
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	34
4.20	NOTE	35

DEFINIZIONI

- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Impresa di pesca” - un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Armatore di un’imbarcazione da pesca” – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l’equipaggio.
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - L’Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- “Piani di Gestione Locali (PLG) – Piani che prevedono le misure coerenti con l’art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- IAS - *Invasive alien species*: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro

regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale
Azione	<i>Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 1,2, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 66
Modalità attuativa	Titolarità/Regia
Competenza	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

2 OBIETTIVO SPECIFICO

L'OS 1.1 sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana, soprattutto della piccola pesca costiera (PPC). Si punterà alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli *stocks* e per l'attuazione di Agenda 2030.

3 FINALITA' DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti*" è quella di rendere le imprese di piccola pesca costiera e quelle delle acque interne più competitive e resilienti. La crisi economica determinata dall'epidemia Covid-19 ha mostrato la fragilità delle modalità di commercializzazione di questo settore poco o nulla organizzato e, in seguito, la guerra in Ucraina ha

comportato un aumento dei costi di produzione, prima tra tutti quello del carburante che sta ulteriormente indebolendo la tenuta di queste imprese. L'azione, quindi, da un lato, punta a migliorare e qualificare i mezzi di produzione e a fornire valore a questa produzione, dall'altro, a sviluppare attività fuori dal settore della pesca, ma pur sempre in settore affini della *blue economy*.

L'azione, attraverso l'intervento *“Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti”* attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
111102	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	1-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 2-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 7-Investimenti per migliorare la tracciabilità 10-Servizi di consulenza 12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione 14-Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano 18-Sviluppo dell'Innovazione di marketing 19-Sviluppo dell'innovazione di processo 47-Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware) 48-Investimenti in tecnologie dell'informazione (software) 53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro 56- Progetti pilota 66-Altro (economico)

4 SCHEDA DI INTERVENTO

111102- PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI COMPETITIVI E ATTRAENTI

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico saranno dirette a tutti i territori regionali costieri su cui insistono flotte pescherecce, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne.

4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 1.1:

“Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale”.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del PN FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- fornire più valore al prodotto, migliorare trasparenza, tracciabilità e *marketing* es: prima lavorazione del pescato, vendita diretta e digitale, tracciabilità del prodotto con sistemi IT e codici a barre e *scanner*;
- diversificare l'attività di impresa nel settore turistico (es. trasporto nautico, ricettività, gastronomia, pescaturismo) e per servizi in aree marine protette (es. centri visite, musei, escursioni, aree ormeggio, educazione ambientale, servizi alla ricerca scientifica) nell'ambito dell'economia blu;
- ristrutturare la flotta a favore della qualità delle produzioni, di migliori condizioni di salute e sicurezza a bordo e di stoccaggio del prodotto specificatamente all'obbligo di sbarco¹; per pescherecci di lunghezza ft tra 10 e 12 m ed operanti nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18, prevalentemente dedite alla pesca di nasello con i sistemi GNS e LLS, il sostegno per l'adeguamento del peschereccio è condizionato all'adesione di misure tecniche dei relativi piani sui demersali area Westmed ed Adriatico.

Gli investimenti sopra descritti si riferiscono sia alla pesca in mare, che nelle acque interne.

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella Tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili dall'intervento.

01-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico, investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) nelle strutture a servizio della pesca ovvero a bordo delle imbarcazioni di piccola pesca

¹ Di cui all'art.15, Reg. 1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

costiera volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca, le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- b) audit e regimi di efficienza energetica; o
- c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca rientrante nella lettera a), le spese ammesse possono riguardare:

- investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
 - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
- investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
 - eliche di manovra installate a poppa e/o a prua
- investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica
 - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o
 - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) nelle strutture a servizio dell'attività di pesca ovvero a bordo dei pescherecci di piccola pesca costiera. In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139. Nel caso in cui l'investimento riguardi imbarcazioni da pesca, potranno essere riconosciuti:

- gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio; o

- investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
- generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della piccola pesca costiera a partire da bordo fino alla vendita del prodotto. L'operazione sostiene investimenti per dotare anche le imbarcazioni di sistemi di tracciabilità della propria produzione mediante l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379. Gli investimenti potranno infine riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca.

10- Servizi di consulenza

Nell'ambito di questa operazione il FEAMPA sosterrà investimenti che dovranno:

- a) migliorare le prestazioni complessive e la competitività delle imprese nonché promuovere la pesca sostenibile;
- b) essere accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti; e
- c) consistere in uno dei seguenti servizi:
 - i. studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo II, del regolamento (UE) 2021/1139;
 - ii. prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all'eliminazione dell'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, costieri, terrestri e di acqua dolce;
 - iii. prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.

Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui alla lettera c) sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che prestano consulenza economica provvisti delle competenze richieste ai sensi del diritto nazionale. A titolo esemplificativo, sono riconosciuti dallo Stato membro professionisti iscritti agli albi professionali, ai tribunali, ovvero Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, ecc..

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà l'erogazione di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica mediante il sostegno per:

- 1) la creazione di servizi di consulenza;
- 2) l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.

Il sostegno di cui al comma 1) è concesso sotto forma di servizio sovvenzionato esclusivamente ad organismi di diritto pubblico o ad altre entità individuate dai soggetti attuatori dell'intervento per istituire i servizi di consulenza aziendale.

L'acquisto dei servizi di consulenza di cui al comma 2) è concesso sotto forma di sovvenzione diretta alle imprese di pesca. Tali servizi sono forniti da organismi scientifici e tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza provviste delle competenze richieste.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

Nel caso di acquisto di servizi di consulenza di importo inferiore o uguale a 4.000 euro, si potrà anche utilizzare una procedura a sportello per la selezione delle istanze, prevedendo comunque un punteggio minimo di accesso all'aiuto.

12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione

In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, con l'attivazione di questa operazione si intende ampliare le prospettive di sviluppo delle imprese della pesca favorendo la diversificazione delle attività aziendali mediante lo sviluppo, il potenziamento e/o l'adeguamento di attività imprenditoriali complementari a quelle della pesca, ma che non riguardano la pesca professionale, la commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici. A titolo esemplificativo ma non esaustivo tra le attività ammesse a contributo sono compresi investimenti a bordo finalizzati al turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

Per l'accesso all'operazione occorre che il pescatore ovvero l'impresa di pesca:

- presenti un piano aziendale per lo sviluppo di nuove attività;
- sia in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento della nuova attività.

L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale degli investimenti afferenti questa specifica operazione né l'importo massimo di 75.000 euro per ciascun pescatore ovvero impresa beneficiaria. Per importi dell'aiuto superiore a 75.000 euro si veda il paragrafo 4.4.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

14-Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano

Investire nel capitale umano è vitale per accrescere la competitività ed il rendimento economico delle attività di pesca, attraverso percorsi di qualificazione professionale, l'apprendimento permanente e la creazione di reti nel settore della pesca che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, in linea con quanto previsto dagli obiettivi dell'azione.

Al fine di ottenere un settore competitivo e rispettoso dell'ambiente occorre, inoltre, prevedere processi formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, favorire processi di scambio di esperienze tra gli addetti nonché tra addetti ed organismi scientifici.

Con l'attivazione di questa operazione si sosterranno le seguenti tipologie di investimenti:

- a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare

alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;

- b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
- c) il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altri portatori di interessi.

Il sostegno di cui al presente articolo può essere altresì concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi dei pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dal diritto nazionale, all'attività di pesca o svolgano compiti identici o complementari, quali ad esempio la vendita diretta del prodotto, la riparazione delle attrezzature di pesca, la pulizia dell'imbarcazione, la preparazione delle esche, ecc.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

18-Sviluppo dell'Innovazione di marketing

L'innovazione di marketing nel settore è incentrata su iniziative innovative volte all'analisi ed alla comprensione del settore della piccola pesca costiera, nonché allo sviluppo di strategie commerciali finalizzate a migliorare la competitività delle imprese della piccola pesca costiera. In particolare l'innovazione di marketing si focalizza sulla realizzazione di investimenti volti a migliorare le interazioni del mercato con le imprese al fine di ottimizzare le strategie commerciali e promozionali di queste ultime per raggiungere gli obiettivi aziendali fissati.

I servizi sovvenzionati finanziati e realizzati mediante procedura a Titolarità dal soggetto attuatore sono svolti da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Nel caso in cui l'operazione sia attivata con procedura a Regia essa deve essere realizzata direttamente dall'Organismo scientifico o tecnico ovvero in collaborazione con esso. L'Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato Membro.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

19-Sviluppo dell'Innovazione di processo

L'innovazione di processo nel settore della piccola pesca costiera è incentrata su iniziative innovative per migliorare i processi produttivi delle imprese. E' incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e imprese della piccola pesca costiera al fine di far sviluppare nuove tecnologie di ingegneristica (autosufficienza energetica delle produzioni, ottimizzazione dell'efficienza motori e delle attrezzature ad alimentazione elettrica), di riduzione dell'inquinamento da plastica, di biotecnologie in economia blu, di sviluppare prestazioni ecosistemiche per mitigare la produzione di gas serra e sequestro di CO₂, nonché predisporre o rinnovare i sistemi organizzativi delle imprese.

I servizi sovvenzionati finanziati e realizzati mediante procedura a Titolarità dal soggetto attuatore sono svolti da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Nel caso in cui l'operazione sia attivata con procedura a Regia essa deve essere realizzata direttamente dall'Organismo scientifico o tecnico ovvero in collaborazione con esso. L'Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato Membro.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

47- Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di hardware per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati e supportare i corsi di formazione a distanza.

48- Investimenti in tecnologie dell'informazione (software)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di software per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati anche a corsi di formazione a distanza.

53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica

L'operazione promuove la sicurezza alimentare al fine di garantire il consumatore, per ridurre lo spreco di cibo ed incrementare in EU la sicurezza alimentare. Si sosterranno iniziative innovative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti provenienti dagli sbarchi della piccola pesca costiera quali ad esempio:

- i sistemi di gestione della produzione,
- certificazioni ambientali,
- controlli di qualità, controlli tecnici di prodotto,
- verifica della catena di produzione,
- analisi di laboratorio,
- sistemi di tracciabilità

I servizi sovvenzionati finanziati e realizzati mediante procedura a Titolarità dal soggetto attuatore sono svolti da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Tale Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati. Nel caso in cui l'operazione sia attivata con procedura a Regia essa deve essere realizzata direttamente dall'Organismo scientifico o tecnico ovvero in collaborazione con esso. L'Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato Membro.

54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:

- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione;
- non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio.

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

Acquisto ed installazione di:

1. zattere di salvataggio;
2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIIRB, SART (search and rescue transponder), l'AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
6. dispositivi lanciasagole;
7. sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada ovvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;
11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;

20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

1. parapetti e ringhiere del ponte; trattandosi di imbarcazioni di piccola pesca costiera tali investimenti sono finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell'opera morta delle imbarcazioni;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio; trattandosi di imbarcazioni di piccola pesca costiera gli elementi migliorativi degli spazi comuni riguarderanno la coperta dell'imbarcazione e l'eventuale cabina per la conduzione dell'imbarcazione;
4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
11. veicoli collettivi per il trasporto destinate alla pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita;

12. strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi bagni ed altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

56-Progetti pilota

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti innovativi finalizzati alla realizzazione di azioni pilota, cioè iniziative relative ad una implementazione iniziale su piccola scala, sia per migliorare la sostenibilità ambientale dell'attività di pesca, che per potenziare la competitività delle imprese anche attraverso lo sviluppo di iniziative riguardanti l'economia circolare ovvero per mitigare l'effetto della presenza di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143 sulle specie target della piccola pesca costiera. In tale contesto si favoriranno anche iniziative pilota per l'utilizzo di queste specie.

I servizi sovvenzionati finanziati e realizzati mediante procedura a Titolarità dal soggetto attuatore sono svolti da un Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Tale Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati. Nel caso in cui l'operazione sia attivata con procedura a Regia, essa deve essere realizzata direttamente dall'Organismo scientifico o tecnico, ovvero in collaborazione con esso. L'Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato Membro.

66-Altro (economico)

L'operazione è finalizzata a migliorare le *performance* aziendali attraverso lo sviluppo di attività di impresa finalizzate a fornire valore aggiunto alle produzioni, consentendo alle imprese della pesca di effettuare investimenti:

1. per migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato;
2. che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; o

3. per gli investimenti innovativi a bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca.

Gli investimenti di cui al punto 3 sono concessi ai proprietari delle imbarcazioni da pesca, ovvero all'impresa armatrice dell'imbarcazione da pesca, che hanno svolto un'attività in mare per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza.

4.4 APPLICABILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.14 comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato, pur tuttavia alcune operazioni attivabili potrebbero ricadere nel regime degli Aiuti di Stato. In particolare l'operazione:

- *“12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione”*, i pagamenti dovranno riguardare lo sviluppo di attività complementari al settore della pesca, e rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE come disposto dal citato articolo 10, paragrafo 2 e soddisfare quanto previsto al paragrafo 4.3 operazione 12 in merito al massimale previsto. Nel caso ciò non avvenisse i finanziamenti sono soggetti alle norme sugli Aiuti di Stato e dovranno necessariamente essere inquadrati nell'ambito del:

- Reg. (UE) 2023/2831 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”*;

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Imprese di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne;
- Pescatori di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne
- Coniugi di pescatori autonomi, compresi di pesca nelle acque interne;
- Proprietari di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne;
- Armatori di imbarcazione di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne;
- Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
- Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017;
- Enti di formazione privati accreditati dallo Stato o dagli OO.II.;
- Organizzazioni sindacali di settore;
- Organizzazioni che promuovono le pari opportunità (intese come organizzazioni che promuovono la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a

combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- Consigli consultivi, di cui agli artt. 43-35 del Reg. (UE) n. 1380/2013 e Reg. Delegato (UE) n. 2015/242 della Commissione del 9 ottobre 2014 e s.m.i..

4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'Autorità di Gestione, che dagli Organismi Intermedi. Le procedure che potranno essere usate sono:

- a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14;
- a Titolarità mediante affidamento a terzi di appalti pubblici, nel rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e del D.lgs. n. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti in house e le forme di partenariato pubblico-pubblico (ad esempio accordi ex art.15 della Legge 241 del 1990) e pubblico-privato ivi previste.

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Titolarità o a Regia dall'Autorità di Gestione oppure dagli Organismi Intermedi:

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a titolarità

OPERAZIONI A TITOLARITA'
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
L'Autorità di Gestione, Organismi Intermedi ed AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del PN FEAMPA 21-27

Tabella 4: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice: 1, 2, 7, 10 (comma 2), 12, 14, 47, 48, 54, 55 e 66
Pescatori di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 10 (comma 2), 12, 14, 47, 48
Coniugi o conviventi di pescatori autonomi di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 14

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Proprietari ed Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 1,2,10 (comma 2),47,48,54,55, 66 comma 3
Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, solo per le operazioni di codice 18, 19, 53 e 56 Le operazioni di codice 18, 19, 53 e 56 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese di piccola pesca costiera, Organizzazioni sindacali di settore e Organizzazioni che promuovono le pari opportunità (intese come organizzazioni che promuovono la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 per le operazioni 14, 18,19,53 e 56 Le operazioni di codice 18, 19, 53 e 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
Enti di formazione privati accreditati dallo Stato o dagli OO.II., per l'operazione di codice 14
Organizzazioni sindacali di settore per le operazioni di codice 14 e 56 Le operazioni di codice 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità (intese come organizzazioni che promuovono la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per le operazioni di codice 14 e 56 Le operazioni di codice 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
Consigli consultivi, di cui agli artt. 43-35 del Reg. (UE) n. 1380/2013 e Reg. Delegato (UE) n. 2015/242 della Commissione del 9 ottobre 2014 e s.m.i., per le operazioni di codice 14 e 56 Le operazioni di codice 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni)
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27
L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio
L'operazione deve essere connessa alla piccola pesca costiera

Nel caso in cui i bandi/avvisi siano pubblicati dagli OO.II., il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nella Regione che ha emanato il bando, fatta eccezione per i bandi afferenti attività immateriali per le quali si può derogare da questa prescrizione. Resta nella facoltà degli OO.II. disciplinare più puntualmente tale aspetto
L'operazione di diversificazione aziendale deve essere complementare e correlata all'attività principale dell'impresa di pesca ovvero del pescatore, solo per l'operazione di codice 12
Per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza
Per pescherecci di lunghezza ft tra 10 e 12 m ed operanti nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18, prevalentemente dedite alla pesca di nasello con i sistemi GNS e LLS; il sostegno per adeguamento del peschereccio è condizionato all'adesione di misure tecniche dei relativi piani sui demersali area Westmed ed Adriatico per le operazioni di codice 54, 55 e 66 par 3 del capitolo 4.3
CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'azione per ciascuna tipologia di operazione.

Tabella 5: Modalità attuative dell'intervento

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
01	Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica	NO	SI
02	Investimenti in sistemi di energia rinnovabile	NO	SI
07	Investimenti per migliorare la tracciabilità	NO	SI
10	Servizi di consulenza	SI	SI
12	Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione	NO	SI

14	Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano	SI	SI
18	Sviluppo dell'Innovazione di marketing	SI	SI
19	Sviluppo dell'Innovazione di processo	SI	SI
47	Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware)	SI	SI
48	Investimenti in tecnologie dell'informazione (software)	SI	SI
53	Qualità degli alimenti e sicurezza igienica	SI	SI
54	Investimenti in dispositivi di sicurezza	NO	SI
55	Investimenti nelle condizioni di lavoro	NO	SI
56	Progetti pilota	SI	SI
66	Altre operazioni (economico)	NO	SI

4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima ed indicativa richiesta per l'accesso al contributo:

- Relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.
- ove la candidatura si presenti in forma collettiva, bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni ecc.), da stipulare entro i termini previsti dal bando, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente;
- documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi, secondo le modalità previste nelle Linee Guida per le spese ammissibili approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- documenti di bordo in corso di validità nel caso di investimenti su imbarcazioni da pesca sia in mare che nelle acque interne;
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc..

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Sono, altresì, riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute

dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Costi del personale;
- b) Spese per lavori;
- c) Spese per beni e servizi;
- d) Acquisto di terreni;
- e) Acquisto di edifici;
- f) Locazione finanziaria;
- g) Ammortamento;
- h) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
- i) Spese generali.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa non esaustiva delle spese ammissibili:

- per le operazioni di codice 54 e 55 le spese ammesse sono quelle previste nella descrizione di tali operazioni e riportate nel paragrafo 4.3;
- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio al dettaglio svolti nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di pesca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;²
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc. (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero;

² Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

- allestimenti e arredi destinati esclusivamente alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese di pesca ovvero del pescatore tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12);
- opere, attrezzature e macchinari destinati alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese di pesca ovvero del pescatore tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12);
- strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche (solo per operazione di codice 12);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- spese di viaggio e trasferte del personale non amministrativo strettamente legate alla realizzazione dell'intervento;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, *catering*, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione dell'intervento;
- nel caso di noleggio di imbarcazioni, anche in uso alle imprese di piccola pesca costiera, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per la raccolta delle specie dannose o invasive. Il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio.

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature, per le operazioni 07,10,14,18,19,53, e 56, sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Per quanto riguarda l'acquisto di edifici, i costi relativi agli edifici, per le operazioni 07,10,14,18,19,53, e 56, sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli edifici non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario, ad eccezione dell'operazione di codice 12 ove è previsto un contributo pubblico massimo di 75.000 euro per beneficiario. Tale limite è elevabile ad euro 300.000 euro qualora ricadano le condizioni di cui al Reg. (UE) 2023/2831 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"*.

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima specifica di intensità di aiuto per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera, così come previsto nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 7) è pari al 100% della spesa ammissibile, fatta eccezione dell'operazione di codice 12 "*Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione*" ove l'aliquota massima del contributo pubblico è pari al 50% della spesa massima ammissibile.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Gli Strumenti Finanziari contribuiscono a superare le debolezze economiche e di *networking*, con meccanismi di leva per lo sviluppo del settore, introducendo priorità nell'utilizzo del fondo perduto su interventi con una migliore tassonomia UE. Si potranno adottare strumenti che favoriscono l'accesso al credito e interventi non sostenibili dai singoli operatori ma comunque bancabili per le operazioni di codice 12, 47, 48, 54, 55 e 66.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 6: Titolarità-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A TITOLARITÀ				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0		
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0		
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni per il ricambio generazionale (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0		
Q11	L'intervento prevede iniziative a favore dei pescatori che hanno lavorato a bordo di pescherecci per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 (Q11)	Q11=SI C=1 Q11=NO C=0		
TOTALE			100	

Tabella 7: Regia-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0		
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 (R8)	R8=180 C=0 R8=730 C=1		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0\% \leq PD \leq 50\%$ C=PD/0,5*PT PD>50% C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0\% \leq PG < 50\%$ C=PG/PT PG>50% C=1		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=Min C=0 Q6=Max C=1		
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o Nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ³ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1		
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo(O3)	C=Costo investimento per la tracciabilità/Costo totale dell'investimento		
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143 (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1		
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra) (O5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca e dell'acquacoltura (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1		
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1		
SO8	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità degli alimenti e sicurezza igienica delle produzioni (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca (O9)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO10	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza sulla sostenibilità ambientale delle attività di piccola pesca costiera (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1		
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		

³ Di cui all'art.15, Reg. 1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze (O14)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1		
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare.

Tabella 8: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	10
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	10
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	5
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143	5
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra)	5
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze	5

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 4.14.

Tabella 9: Nota metodologica ai criteri di selezione Titolarità

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della piccola pesca costiera, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare	Il beneficiario prevede strumenti di modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro e altri strumenti di sostegno all'organizzazione del lavoro e alle esigenze di conciliazione nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne e per sostenere l'occupazione femminile
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative rientranti in almeno una delle 5 priorità presenti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026
Q6	L'iniziativa prevede azioni per il ricambio generazionale	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative che favoriscono il ricambio generazionale nel settore della piccola pesca costiera quali ad esempio attività formative, ovvero sviluppo innovativo del marketing o di processo produttivo
Q7	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q8)	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/Nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o Nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

	ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q11	L'intervento prevede iniziative a favore dei pescatori che hanno lavorato a bordo di pescherecci per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art. 20 del Reg. (UE) 2021/1139	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attivare iniziative a favore di pescatori che hanno lavorato a bordo di pescherecci per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art. 20 del Reg. (UE) 2021/1139, altrimenti il valore del coefficiente è pari a 0.

Tabella 10: Nota metodologica ai criteri di selezione Regia

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio C=0 ULA=0;

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

		$C=0,25 \ 0 < ULA \leq 1$; $C=0,50 \ 1 < ULA \leq 2$; $C=0,75 \ 2 < ULA \leq 3$; $C=1 \ ULA > 3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0 \ R5=1$; $C=0,25 \ 1 < R5 \leq 2$; $C=0,50 \ 2 < R5 \leq 3$; $C=0,75 \ 3 < R5 \leq 4$; $C=1 \ R5 > 4$
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc.	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di altri soggetti quali ad esempio istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, ovvero associazioni di categoria, o altre associazioni; pertanto, si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese della pesca, che da altri soggetti qualificati, tra quelli ammessi dai criteri di selezione
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art. 20 del Reg. (UE) 2021/1139	Il criterio mira a favorire i pescatori imbarcati su imbarcazioni oggetto di arresto definitivo. Maggiore è il numero di giorni di lavoro svolti a bordo nel periodo di due anni precedenti l'istanza a valere sull'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 presentata dal proprietario, maggiore sarà il valore del coefficiente C. La metodologia può essere a gradini ovvero come retta passante per due punti.
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della piccola pesca costiera, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero massimo di anni di attività. Nel caso in cui l'iniziativa

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

	pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	prevede il coinvolgimento di più imbarcazioni si calcola la media dell'età di entrata in servizio.
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	L'azione ed il relativo intervento prevede la possibilità di attivare complessivamente n.13 operazioni: 7,10, 12, 14, 18, 19, 47, 48, 53, 54, 55, 56, e 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79. Il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate A(1,0) e B(13,1) dove in ascissa è riportato il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C per un dato numero di operazioni attivate nel progetto. Esempio Nop (numero di operazioni attivate) per $1 \leq Nop \leq 13$ $C = (Nop - 1) / 12$
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 07 sul totale dell'investimento del progetto
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C dovrà prevedere investimenti finalizzati all'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143, altrimenti il valore del coefficiente C è 0
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMP/ITALIA 2021/2027

	realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra)	produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra), sul costo totale del progetto
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca e dell'acquacoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti a valere sull'operazione di codice 12, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti a valere sull'operazione di codice 18 e/o 19, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO8	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità degli alimenti e sicurezza igienica delle produzioni	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 53 sul totale dell'investimento del progetto
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca
SO10	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza sulla sostenibilità ambientale delle attività di piccola pesca costiera	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti a valere sull'operazione di codice 10, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 54 sul totale dell'investimento del progetto
SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 55 sul totale dell'investimento del progetto
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 66 sul totale dell'investimento del progetto. Per la valorizzazione del pescato si intendono tutti quegli investimenti di cui all'art.28, par.1, lettere a) e b) del Reg. (UE) 2022/2473
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 14 sul totale dell'investimento del progetto
SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e di manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e di manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca, altrimenti il coefficiente assume valore 0

4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1.1 sono i seguenti.

Tabella 11: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
12, 07	CR 04	Imprese con un fatturato elevato	Numero di entità
14, 54, 55	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone
14, 10	CR 16	Entità che beneficiano di attività di promozione e informazione	Numero di entità

Tabella 12: Indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
2	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali	Numero di azioni
18, 19, 53, 56	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi
66	CR 17	Entità che migliorano l'efficienza delle risorse nella produzione e / o nella trasformazione	Numero di entità
1	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellate
47, 48	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso, per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione.

Maggiori informazioni sono riportate al paragrafo 4.20.

4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 13 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	111102	40	40

4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto, quale ad esempio imbarcazioni per il *charter* nautico o trasporto passeggeri, la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine, devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivi decorrenti dalla data di pagamento finale.

4.20 NOTE

Operazioni attivabili

Per le operazioni di codice 10 "Servizi di consulenza" gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta:

- nel caso del servizio sovvenzionato il soggetto attuatore seleziona gli organismi scientifici o tecnici, nonché entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di consulenza alle imprese di pesca, comprese le acque interne. Il soggetto attuatore pagherà il servizio reso sulla base delle prestazioni effettivamente fornite ai richiedenti ed al prezzo di mercato;
- nel caso della sovvenzione diretta, il soggetto attuatore selezionerà i richiedenti il servizio di consulenza, cui erogherà il sostegno per l'accesso a tale servizio, che dovrà essere reso da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di consulenza.

Per l'operazione 12, si chiarisce che per bilancio del Piano aziendale è da intendere l'importo del piano degli investimenti legati all'operazione stessa.

Nel caso di potenziamento o adeguamento di attività imprenditoriali complementari a quelle della pesca già avviate dal richiedente, dovrà essere presentato un piano di *follow up* del nuovo investimento realizzato.

Per le operazioni di codice 14 “Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano”, nel caso della sovvenzione diretta, il soggetto attuatore selezionerà i richiedenti il servizio di formazione, cui erogherà il sostegno per l’accesso a tale servizio, che dovrà essere reso da entità che erogano servizi di formazione provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di formazione e/o di diffusione della conoscenza.

Le operazioni codici 18 e 19 afferenti all’innovazione di marketing, di processo e di prodotto potranno riguardare costi connessi a:

- a) sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese di pesca che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente e sulle specie o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
- b) sviluppare o introdurre sul mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.

L’operazione 54 prevede l’ammissibilità di investimenti a bordo ovvero di acquisto e di installazione di attrezzature che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall’Unione; questo requisiti può essere soddisfatto sia realizzando investimenti a bordo ovvero acquisto e installazione di attrezzature non previste obbligatoriamente dalla normativa vigente per quella tipologia di imbarcazione ovvero per la navigazione a cui è abilitata, ovvero incrementando il numero minimo previste di attrezzature e strumentazione obbligatori previsti; in questa ultima casistica occorre che in sede di controllo e nei 5 anni successivi alla chiusura dell’operazione il beneficiario dovrà mantenere il vincolo delle attrezzature incrementate.

Criteri di ammissibilità

Tabella 4: Nei casi in cui sia prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti.

Aiuti di Stato

Nel caso in cui i soggetti attuatori intendano procedere alla pubblicazione di avvisi per la selezione di operazioni rientranti negli aiuti di Stato, dovranno necessariamente adottare le procedure espressamente previste dalla normativa di riferimento per le suddette fattispecie che dovranno essere necessariamente distinte sia per ogni tipologia di aiuto di Stato sia dalle procedure FEAMPA.

Modalità attuative dell’intervento

I soggetti attuatori, nell’ambito delle proprie competenze, nella scelta delle operazioni da attivare e della modalità di gestione dell’intervento (Titolarità o Regia) dovranno adottare procedure singole e distinte per le due modalità di gestione, non è possibile prevedere l’attivazione contemporanea di operazioni ricadenti nelle due colonne della tabella 5 (TITOLARITA’ – REGIA). Ciascun avviso o procedura potrà contenere più operazioni attivabili ma afferenti esclusivamente ad un’unica modalità di gestione dell’intervento.

Opzioni semplificate in materia di costi

I soggetti attuatori in fase di predisposizione dei bandi ed avvisi pubblici potranno ammettere, relativamente alle spese, l'utilizzo delle opzioni di costo standard già approvate dall'AdG.

Spese ammissibili

I paragrafi 4.9 e 4.10 fanno riferimento all'ultima versione del DPR sulle spese ammissibili 2021-2027, in corso di definizione.

Intensità di aiuto

Per uno stesso beneficiario non è possibile la selezione di un'iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto, ad eccezione dei raggruppamenti ove si può anche presentare il caso di tassi di contribuzione pubblica differenti per tipologia di soggetto aderente all'iniziativa quali ad esempio un partenariato pubblico-privato.

Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nelle tabelle 11 e 12, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.